Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

Comune di



Crescentino

PIANO ESECUTIVO PRODUTTIVO CONVENZIONATO

ART.43 L.R 56/77

EX TEKSID

VARIANTE

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.	DEL

Elab. Cv BOZZA DI CONVENZIONE PROGETTISTA URBANISTICO



dott, arch, MAURIZIO CHIOCCHETTI

Iscritto all' Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli al n. 288 C.F. CHCMRZ62R18C665N P.IVA 01633620024 e-mail: studio@architettochiocchetti.it

COMMITTENTE

I.L.V.O. srl

via Interoprto - 30029 - STINTINO DI LIVENZA - VE -

UTILIZZATORE

I.B.P. spa

strada Ribrocca,11 - 15057 - TORTONA - AL -

DATA: APRILE 2017

COMUNE DI CRESCENTINO PROVINCIA DI VERCELLI

SCHEMA DI CONVENZIONE (art.45 L.R. n°56/77 e s.m.i.)

L'anno in, innanzi a me dott notaio in
iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di, senza testimoni per averv
concordemente e con il mio assenso rinunciato , avendo i comparenti i requisiti di legge
come mi confermano , sono presenti i signori:
Sig. nato a, il nella sua qualità di del Comune di
Crescentino con codice fiscale, domiciliato per la carica in
sede del Municipio, autorizzato e munito degli occorrenti poteri in virtu' di
deliberazione del Consiglio Comunale in data n pubblicata
all'Albo Pretorio comunale in data, che in copia autentica si allega al
presente atto sotto la lettera "A" , in seguito denominato nel presente atto
"Comune"
e:
Sig.BUZZI Giorgio nato a il e residente in via
, nella sua qualità di legale rappresentante della società I.L.V.O.
srl, con codice fiscale;
Sig.CIPARELLI Stefano nato a il e residente in
via, nella sua qualità di legale
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
rappresentante della società I.P.B. spa , con codice fiscale
······;

in seguito denominati "Proponente";

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di redigere il presente atto.

PREMESSO

che in data 07 aprile 2011 è stata stipulata convenzione urbanistica con il n°10.293 di repertorio per la realizzazione di PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PRODUTTIVO denominato "Prc13 – AREA EX TEKSID";

che il Proponente è rappresentato dai legali rappresentanti, rispettivamente delle società I.L.V.O. srl e I.B.P. spa, proprietari dei terreni individuati nella tavola n°1 del Piano Esecutivo Convenzionato Produttivo, siti in CRESCENTINO contraddistinti al catasto terreni ai mappali n° 305 - 352 - 353 - 355 del foglio n°18 per una complessiva superficie catastale di mq. 470.582,00 (quattrocentosettantamilacinquecentoottantadue virgola zero zero) come risulta da visure catastali:

che è stato effettuato un rilievo sull'area oggetto del piano esecutivo convenzionato, e la superficie territoriale misurata è pari a mq. 466.783,21 (quattocentosessantaseimilasettecentottantatre virgola ventuno), inferiore alla superficie territoriale desunta da visura catastale. Il valore di riferimento per il piano esecutivo sarà il più restrittivo tra i due: mq. 466.783,21 (quattocentosessantaseimilasettecentottantatre virgola ventuno).

che i suddetti terreni sono classificati dal vigente P.R.G.C. come zona « Prc13 – produttivo di conferma» e sono utilizzabili a fini edificatori, vista la richiesta di demolizione dei fabbricati esistenti, soltanto previa approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo;

che sull'area in oggetto del presente SUE grava un procedimento di bonifica ordinaria a seguito di approvazione dell'analisi di rischio (d.d. n°18 del 11.10.2010);

che il Proponente intende procedere a scopo edilizio all'attuazione *di una variante* deallo Strumento Urbanistico Esecutivo denominato "Piano Esecutivo Convenzionato Produttivo - Ex Teksid":

che il Proponente ha presentato ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 5 dicembre 1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, istanza di Piano Esecutivo Produttivo Convenzionato, progetto redatto dal Dott.Arch.Maurizio CHIOCCHETTI, iscritto all'albo degli Architetti di Vercelli alla posizione n.288 costituito dai seguenti elaborati che sono stati pubblicati per 15 giorni consecutivi, e depositati presso la segreteria del Comune e pertanto è omessa l'allegazione degli allegati alla presente convenzione, che costituiscono comunque parte integrale della stessa:

Tavole grafiche indagini:

- tav.1v : estratto di mappa, estratto P.R.G.C. vigente, inquadramento foto aerea;
- tav.2 : individuazione perimetro SUE Rilievo topografico e triangolazioni area oggetto di intervento – elenco proprietà;
- tav.3 : sezioni topografiche stato di fatto;
- tav.4 : CTR con viabilità delle infrastrutture e del reticolo idrografico esistente;
- tav.5v : situazione stato di fatto ante demolizione;
- tav.6 : uso del suolo:
- tav.6av: documentazione fotografica uso del suolo;
- tav.7 : gestione delle acque;tav.8 : urbanizzazioni esistenti;

Tavole grafiche progetto:

- tav.9 : masterplan
- tav.9v.1:confronto aree comparti sue approvato-sue variante
- tav.9v.2:masterplan in variante
- tav.9.1: viabilità
- tav.9.2 : stralcio del verde
- tav.9.2a: macchie boscate esterne all'area di intervento
- tav.9.3: permeabilità del suolo-
- tav.9.3v:permeabilità dei suoli in variante
- tav.9.4: qualità architettoniche
- tav.10a: comparto A
- tav.10aV:comparto A in variante
- tav.10b: comparto B1 − B2
- tav.10bV:comparto B in variante
- tav.10bv1: allegato comparto B1
- tav.10c: comparto C2
- tav.10cV:comparto C in variante

- tav.10d: comparto E
- tav.10e: comparto F1
- tav.10f: comparto F2
- tav.10g: comparti C1 C3 D
- tav.10gV:comparto D in variante
- tav.11: opere di urbanizzazione
- tav.11v: urbanizzazioni in variante
- allegato2: particolari costruttivi urbanizzazioni
- tav. 12: cartografia dei punti di monitoraggio ambientale
- tav. 13: interventi di compensazione ambientale (piste ciclabili)

Allegati tecnici:

- elaborato A : relazione illustrativa
- elaborato Av: relazione illustrativa
- elaborato A1: relazione illustrativa opere di urbanizzazione
- elaborato A2: relazione illustrativa opere di mitigazione
- elaborato A3: screenning preliminare per la compatibilità per l'eventuale creazione di APEA
- elaborato A4: valutazioni trasportistiche
- elaborato A5: inserimento paesaggistico-ambientale
- elaborato A6: relazione geologica-ambientale
- elaborato A6v: relazione geologica-ambientale
- elaborato A7: analisi del rischio
- elaborato B : norme di attuazione
- elaborato Bv : norme di attuazione
- elaborato C : bozza di convenzione
- elaborato Cv : bozza di convenzione
- elaborato D: computo metrico estimativo opere di mitigazione generale
- elaborato E : verifica di compatibilità tra il SUE ed il piano di classificazione acustica
- elaborato 1/2 E: verifica di assoggettabilità a VAS ex L.R. 40/98 e s.m.i. e
 DGR 12-8931 del 09/06/08 F: verifica di compatibilità tra il
 SUE e il piano di classificazione acustica
- elaborato 2/2 E: verifica di assoggettabilità a VAS ex L.R. 40/98 e s.m.i. E

 DGR 12-8931 del 09/06/08 F: verifica di compatibilità tra il

 SUE e il piano di classificazione acustica
- elaborato Ev : verifica di compatibilità tra il SUE ed il piano di classificazione acustica

N.B.

abc elaborati approvati dal SUE originale e manutenuti validi

abc elaborati introdotti dalla variante al SUE

abe elaborati da eliminare

che con determina n° 01 del 21.01.2011 avente per oggetto : "Piano Esecutivo Convenzionato PEC ex Teksid – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Fase di verifica di assoggettabilità. Relazione dell'Organo Tecnico Comunale di cui alla DGR n°182/10", il presente SUE è stato escluso dal procedimento di VAS.

che sull'area sono state effettuate opere di demolizione dei fabbricati esistenti autorizzate con Denuncia Inizio Attività n°37 del 02 marzo 2010 prot.n°2762;

che il progetto di Piano Esecutivo Convenzionato Produttivo sopra richiamato è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°25 in data 28 marzo 2011 divenuta esecutiva ai sensi di Legge, che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera "D", con la quale, essendo state presentate osservazioni, sono state espresse le relative controdeduzioni;

che il tutto, fatta salva una più puntuale verifica dei dati in sede di progettazione esecutiva ed aggiornata, risulta conforme alla vigente normativa in materia urbanistico-edilizia ed in particolare alla procedura prescritta per l'approvazione dalla Legge Regionale n 56/77 e successive modifiche ed integrazioni;

che il Proponente ha dichiarato di essere in grado di assumere senza riserve tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione.

Tutto ciò premesso e ritenuto, entrambe le suddette parti

DICHIARANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

- 1. Le premesse in narrativa sopra formulate costituiscono ad ogni effetto parte sostanziale ed integrante del presente atto.
- 2. Il Comune di Crescentino autorizza il "Piano Esecutivo Convenzionato Produttivo Ex Teksid" in conformità alle norme tecniche ed agli elaborati del P.R.G.C. vigente, alle norme tecniche di attuazione, elaborati e tavole meglio precisati in premessa, che costituiscono il piano esecutivo, nonché secondo le modalità ed i contenuti della presente convenzione.
- 3. Gli elaborati predisposti dal Dott. Arch. Maurizio CHIOCCHETTI, sottoscritti anche dal proponente, timbrati e sottoscritti in originale dal Comune, costituiscono il progetto del Piano Esecutivo approvato con Deliberazione del *la* Consiglio *Giunta* Comunale n. del, come sopra allegata, sono depositati presso il Comune di Crescentino e pertanto hanno acquisito natura di atti pubblici.
- 4. In dipendenza di questa natura è omessa l'allegazione degli elaborati e delle tavole alla presente convenzione della quale costituiscono comunque parte integrante e sono depositati presso l'ufficio urbanistica del Comune di Crescentino.
- 5. Il Proponente ed il Comune di Crescentino dichiarano di conoscerli in ogni dettaglio.

Art. 2 Attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato Produttivo

- **1.** Il Piano Esecutivo Convenzionato Produttivo ha per oggetto l'utilizzazione urbanistica ed edilizia dell'area individuata nella tav.1, "Estratto catastale, estratto P.R.G.C.", identificata in Catasto terreni al foglio n. 18 mappali 262 e 305.
- 2. L'area Prc 13 perimetra una superficie territoriale pari a 466.783,21 mq, il **la variante** al SUE prevede la possibilità di attuare comparti all'interno delle aree soggette a Piano esecutivo Convenzionato con superficie superiore a mq. 5.000,00.
- 3. Il Piano Esecutivo Convenzionato Produttivo divide l'area Prc 13 in dieci 5 comparti :

COMPARTI	superficie: mq	sup. copribile max	
Α	19.150800	<u>-</u>	
В	150.259,00	52.590,25	
С	223.861,94	78.351,68	
D	64.005,00	-	
E	9.499,27	-	
Totale	466.783,21	130.941,93	

- **4.** Il piano esecutivo regola l'edificazione di edifici a destinazione produttiva per una superficie coperta complessiva in progetto pari a mq. 102.137,40 e massima consentita dal SUE pari a mq.130.941,93, mentre gli impianti tecnologici non costituiscono superficie coperta.
- 5. La disposizione planimetrica degli edifici, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche sono indicate nelle tavole 10a**v**, 10b**v**, 10c**v**, 10d, 10e, 10f, 10g**v**,e nelle Norme di Attuazione che hanno natura prescrittiva del prodotto urbanistico ed edilizio che si intende conseguire e saranno ulteriormente precisati nei Permessi di Costruire attuativi del P.E.C.P.
- 6. Le opere di urbanizzazione primaria interne ai comparti, nonché i lavori necessari per l'estensione delle reti esistenti di erogazione dei servizi che risultino indispensabili per l'allacciamento delle opere previste nel Piano sono di esclusiva competenza del Proponente e non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione; verranno realizzate solo dopo il rilascio di apposito Permesso di Costruire e dovranno avere le caratteristiche prestazionali e tecniche previste dagli elaborati del *la variante al* PEC anche in riferimento al modello di Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata.
- 7. La sottoscrizione della convenzione costituisce incondizionata accettazione delle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione della convenzione stessa.

Art. 3. Trasferimento degli obblighi

1. Qualora il Proponente proceda all'alienazione delle aree e dei fabbricati interessati dal *la variante al* Piano Esecutivo o di parte di esse, lo stesso è obbligato a porre, ed a far porre, a carico degli acquirenti (o degli aventi causa futuri) delle aree e/o degli immobili, tutti gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione stipulata con il Comune, incluse le garanzie fidejussorie, con apposita appendice alla polizza, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti, da trascriversi ai sensi di legge. Di ogni trasferimento il Proponente si obbliga a dare notizia al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso. In ogni caso di trasferimento frazionato dei beni interessati dal *la variante al* S.U.E. e dei competenti oneri sopra riferiti, il Proponente, o i suoi aventi causa, resta solidalmente responsabile verso il Comune di tutti gli obblighi trasferiti agli acquirenti degli immobili. Tale clausola dovrà essere specificatamente approvata dagli aventi causa ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

Art. 4 Termini di attuazione

1. Tutti i termini previsti dalla presente convenzione per l'attuazione del*la variante al* Piano Esecutivo Convenzionato Produttivo decorrono dalla data di stipula delle presente convenzione.

2 # La variante al Piano Esecutivo Convenzionato Produttivo ha validità di anni 10 (dieci).

- 3. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti nei successivi articoli , tutti gli adempimenti prescritti dalla convenzione, non altrimenti disciplinati, devono essere
 - realizzati entro il termine massimo di dieci anni.
- 4. La mancata completa attuazione entro i termini sopra indicati di uno o più comparti non libera il Proponente dagli obblighi verso il Comune previsti dalla presente Convenzione.

Art. 5 Varianti allo strumento urbanistico esecutivo

 In caso di varianti al Piano Esecutivo Convenzionato è necessario l'adeguamento della presente convenzione, salvo che le modifiche apportate al Piano riguardino aspetti da questa non regolati. Tale circostanza deve essere verificata dal competente Ufficio Tecnico comunale responsabile del procedimento ed esplicitata nella Delibera di Consiglio Giunta di approvazione della Variante al PEC.

Art. 6 Modalità di attuazione dello strumento urbanistico esecutivo

- 1. Gli interventi edilizi in attuazione del**la variante al** Piano Esecutivo sono soggetti a permesso di costruire.
- 2. Solo dopo la registrazione e trascrizione della convenzione e l'ottemperanza degli obblighi prevista prima di attuare il la variante al PEC, il Proponente potrà presentare le domande per ottenere i permessi di costruire.
- 3. L'efficacia dei permessi di costruire è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 19 d.p.r. n. 380/2001, secondo le modalità e tempistiche stabiliti nella presente convenzione.

Art. 7 Monetizzazione delle aree per servizi sociali ed attrezzature

- 1. Il Piano Esecutivo Convenzionato Produttivo prevede Il Proponente ha già assolto la totale monetizzazione di aree a servizi e realizzato le opere a scomputo previste.
- 2. Il relativo importo, desunto dalla relazione tecnica finalizzata alla determinazione del valore delle aree edificabili per l'anno 2010 redatta dal Responsabile del Servizio, stabilito secondo l'interpolazione dei valori definiti per le aree PRc (Zone Produttive di completamento) con quelli per le aree PRn (Zone Produttive di Nuovo Impianto), corrisponde a €/mq.25,00 (venticinque/00) per una superficie complessiva di mq. 93.356,64 e per un totale di €. 2.333.916,00 (duemilionitrecentotrentatremilanovecentosedici/00).
- 3. Della cifra sopra riportata il Proponente si obbliga a versare al Comune, ognuno per le proprie competenze la somma di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00) entro dieci giorni dalla stipula della convenzione rep.n°10.293 del 07 aprile 2011 e comunque anteriormente al rilascio del primo Permesso di Costruire.
- 4. Il Proponente si impegna a realizzare a scomputo parziale della cifra di cui al comma 2 le seguenti opere:
 - "Sistemazione piazza e area attigua all'area sportiva" (tale opera dovrà essere realizzata da I.B.P. spa entro il 31.12.2012);

- "Ristrutturazione palazzo comunale" (tale opera dovrà essere realizzata da I.L.V.O. srl entro il 31.12.2012).
- L'importo delle opere di cui sopra è stimato in €.1.000.000,00 (unmilione/00), comprensivo di IVA e spese tecniche.
- Per le opere a scomputo, di cui al presente articolo 7, vale la disciplina di cui all'art.10, commi dal terzo in poi della convenzione rep.n°10.293 del 07 aprile 2011.
- 5 La restante cifra pari a €. 833.916,00 (ottocentatrentatremilanovecentosedici/00) dovrà essere versata dai Proponenti, ognuno per le proprie competenze, su richiesta insindacabile del Comuen entro e non oltre il 30 giungo 2012.
- 6 A garanzia dell'importo totale dei contributi in denaro di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo il Proponente ha presentato alla stipula della convenzione rep.n°10.293 del 07 aprile 2011 idonea fidejussione pari al 100% (cento per cento) del relativo importo.
- 7 A garanzia dell'importo totale previsto per la realizzazione delle opere di cui al comma 4 del presente articolo il Proponente ha presentato alla stipula della convenzione rep.n°10.293 del 07 aprile 2011 idonea fidejussione pari al 150% (centocinquanta per cento) del relativo importo.

Art. 8 Oneri di urbanizzazione primaria

- 1. In relazione agli oneri di urbanizzazione primaria, il Proponente si obbliga, per sé e aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere al Comune la somma, determinata ai sensi della normativa vigente e in base alle tabelle parametriche comunali di €.673.929,91, pari a €/mq 4,36 per una superficie complessiva di mq.154.571,08.
- Il Proponente si obbliga a versare al Comune la somma sopra indicata entro dieci giorni dalla stipula della presente convenzione e comunque anteriormente al rilascio del primo permesso di costruire.
- A garanzia del versamento dell'importo totale di cui al comma 1 del presente articolo il Proponente presenta alla stipula della presente convenzione idonea fidejussione pari al 100% dell'importo.
- 4 Il Proponente ha già assolto il pagamento dell'importo relativo alla somma determinata per il versamento degli oneri di urbanizzazione primaria.

Art. 9 Oneri di urbanizzazione secondaria

- 1. In relazione agli oneri di urbanizzazione secondaria il Proponente si obbliga, per sé e aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere al Comune la somma, determinata ai sensi della normativa vigente e in base alle tabelle parametriche comunali, di €.839.320.96.
- 2. Il Proponente si obbliga a versare al Comune la somma sopra indicata entro dieci giorni dalla stipula della presente convenzione e comunque anteriormente al rilascio del primo permesso di costruire.
- 3. A garanzia del versamento dell'importo totale di cui al comma 1 del presente articolo il Proponente presenta alla stipula della presente convenzione idonea fidejussione pari al 100% dell'importo.
- 4 Il Proponente ha già assolto il pagamento dell'importo relativo alla somma determinata per il versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria.

Art. 10 Oneri di urbanizzazione indotta

1. In relazione agli oneri di urbanizzazione indotta il Proponente-si obbliga, per se stesso e aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare, secondo le normative di settore vigenti, un Campo Nomadi per un importo totale dei lavori di €. 200.000,00 (duecentomila/00), comprensivo di IVA e spese tecniche. La localizzazione delle predetta opera sarà individuata ad insindacabile giudizio del Comune. La realizzazione della predetta opera dovrà essere terminata entro il 31.12.2012.

- 2. A garanzia dell'importo totale previsto per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo il Proponente ha presentato alla stipula della convenzione rep.n°10.293 del 07 aprile 2011 idonea fidejussione pari al 150% (centocinquanta per cento) del relativo importo.
- 3. Per l'esecuzione a scomputo dell'opera di cui al comma 1 il Proponente si obbliga a redigere, a propria cura e spese, secondo la normativa vigente, l'integrale progettazione, completa di ogni elaborato secondo le normative vigenti, da sottoporre alla necessaria approvazione dell'Amministrazione, che può introdurvi le modificazioni meglio ritenute.
- 4. L'esecuzione delle opere a scomputo è soggetta a permesso di costruire.
- 5. Il Comune, tramite il proprio Ufficio Tecnico, esercita il potere di vigilanza sulla esecuzione delle opere a scomputo. A tal fine, il Proponente dovrà, con anticipo di almeno 15 giorni, comunicare ai competenti Uffici comunali la data di inizio lavori, il verbale delle operazioni di gara attestante lo svolgimento della procedura negoziata nel rispetto del Codice dei Contratti nelle forme della dichiarazione ex art. 445/2000, il nominativo dell'aggiudicatario e il relativo DURC, del direttore dei Lavori e del Responsabile della sicurezza, nonché il cronoprogramma dei lavori, che, concordato con l'Amministrazione, assume valore prescrittivo. Nel corso dei lavori dovrà essere consentito l'accesso al cantiere ai tecnici individuati dall'Amministrazione e al collaudatore per le verifiche in corso d'opera. L'Amministrazione si riserva di ordinare prescrizioni e modifiche che si rendessero necessarie per la miglior esecuzione delle opere, senza che il Proponente possa pretendere alcun corrispettivo.
 - 6. Le opere a scomputo devono essere realizzate a perfetta regola d'arte. Qualora l'Amministrazione constati difformità o difetti di esecuzione rispetto al progetto esecutivo approvato ordinerà l'immediato ripristino, assegnando all'uopo un termine. In caso di rifiuto di provvedere o di inesatto adempimento nel termine predetto, il Comune provvederà ad escutere la fidejussione e all'esecuzione sostitutiva. Analogamente si procederà in caso di mancata realizzazione, totale o parziale, delle opere a scomputo nei tempi concordati. In entrambi i casi, è fatto salvo il risarcimento del danno e l'applicazione delle penali.
- 7. Fino all'accettazione delle opere, a seguito di positivo collaudo, da parte del Comune,
 questo rimane estraneo a tutti i rapporti tra il Proponente e l'esecutore dei lavori,
 con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità ed obbligo, anche indiretti,
 a fini civili e penali.
- 8. Al termine dei lavori il Proponente dovrà presentare un computo estimativo a consuntivo degli stessi e qualora questo attesti documentatamente un importo complessivo inferiore a quello determinato secondo l'accordo in convenzione, il Proponente si obbliga a versare la differenza al Comune prima dell'accettazione dell'opera da parte del Comune stesso. Per contro, il Proponente è obbligato ad eseguire le opere senza pretendere compensi ad alcun titolo ancorchè il costo delle stesse risulti superiore a quello determinato secondo l'accordo convenzionale.
- 9. Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, attestata dalla relativa comunicazione al Comune, si procederà al collaudo, i cui oneri sono integralmente a carico del Proponente, ferma l'individuazione del Collaudatore da parte dell'Amministrazione.

Entro tale data, nel caso in cui le opere di urbanizzazione siano state realizzate su aree di proprietà del Proponente o suoi aventi causa, le aree stesse devono essere trasferite gratuitamente al Comune.

- 10. In sede di collaudo o successivamente ad esso, riscontrati vizi, difetti o incompletezze, il Comune, previa diffida al Proponente, può provvedere d'ufficio alla redazione di quanto necessario a spese del Proponente.
- 11. Il Proponente, fino alla approvazione del certificato di collaudo, dovrà assicurare la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle opere e delle relative aree sulle quali verranno realizzate le opere.
- 12. Il Proponente ha già assolto l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione indotta, con il pagamento dell'importo relativo alla somma determinata pari a €.200.000,00.

Art. 11 Esecuzione delle opere di mitigazione ambientale

- Le opere di mitigazione ambientale consistono nel miglioramento della viabilità di accesso al sito oggetto di S.U.E. attraverso la realizzazione di rotonde sia sulla S.R.31 bis sia sulla S.P.37 e della fascia di verde attrezzata (alberature, pista ciclabile, percorsi pedonali e attrezzature complementari) dalla rotatoria nord alla rotatoria sud.
- 2. Il Proponente si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, l'integrale progettazione e realizzazione delle opere di mitigazione ambientale previste dal S.U.E. e indicate negli elaborati costituenti parte integrante e sostanziale della presente convenzione denominati "Elaborato A2: relazione illustrativa opere di mitigazione ed Elaborato D Computo metrico estimativo opere di mitigazione generale", il cui costo è stimato in non meno di €.600.000,00.
- 3. Il Proponente dovrà, prima dell'inizio delle opere, depositare il progetto esecutivo completo degli elaborati precisati dal D.lgs 163/2006 s.m.i. a firma di tecnici specializzati.
- 4. I lavori saranno progettati ed eseguiti a cura e spese del Proponente sotto la sorveglianza di tecnico abilitato alla direzione dei lavori e sotto la vigilanza dell'Ufficio Tecnico del Comune e dovranno essere inderogabilmente ultimati e collaudati entro e non oltre la fine dei lavori riguardanti il primo permesso di costruire che verrà rilasciato così come prescritto dalla Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici n. 1 del 21 gennaio 2011 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) ex Teksid Procedura di Valutazione Ambientale Strategica Fase di verifica di assoggettabilità. Relazione dell'organo tecnico comunale di cui alla D.G.C. n. 182/10"
- 5. Il Comune potrà facoltativamente eseguire direttamente la costruzione delle opere di mitigazione in sostituzione e a spese del Proponente qualora quest'ultimo non abbia dato tempestiva esecuzione alle opere ed il Comune abbia già provveduto a metterlo in mora con un preavviso di almeno novanta giorni; il Comune potrà in tal caso rivalersi nei confronti del Proponente nelle forme previste dalla legge.
- 6. Prima della presentazione o contestualmente alla richiesta del primo Permesso di Costruire relativo ad un comparto interno al S.U.E. il Proponente dovrà presentare in allegato allo stesso Permesso di costruire un crono programma dei successivi interventi delle opere di mitigazione interni ed esterni all'area dello S.U.E., avente valore prescrittivo.

Art. 12 Esecuzione delle opere di compensazione generali

1. Il Proponente si obbliga alla progettazione e esecuzione delle opere di compensazione generali previste da S.U.E. ed individuate compiutamente, a seguito del tavolo tecnico tenutosi in data 01 marzo 2001 tra gli Enti preposti e l'Amministrazione Comunale, il cui costo è stimato in €.470.000,00 (quattrocentosettantamila/00).

- 2. Le opere di cui al presente articolo sono individuate nella relazione allegata alla Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistico n°11 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto : "Presa d'atto del verbale del tavolo tecnico tenutosi in data 01 marzo 2011 per la definizione delle opere di compensazione ambientale" e risultano le seguenti:
- Sistemazione Giardino Infermeria S.Spirito (la realizzazione di tale opera dovrà essere terminata entro il 31.12.2012);
- Realizzazione fontana acqua minerale (la realizzazione di tale opera dovrà essere terminata entro il 30 giungo 2011);
- Rimboschimento area comunale (la realizzazione di tale opera dovrà essere terminata entro il 31.12.2012).
- 3. Il Proponente dovrà, prima dell'inizio delle opere di cui al presente articolo, depositare il progetto esecutivo completo degli elaborati precisati dal D.lgs 163/2006 s.m.i a firma di tecnici specializzati.
- 4. I lavori saranno progettati ed eseguiti a cura e spese del Proponente sotto la sorveglianza di tecnico abilitato alla direzione dei lavori e sotto la vigilanza dell'Ufficio Tecnico del Comune e dovranno essere realizzati e collaudati entro e non oltre la fine lavori inerenti al primo Permesso di Costruire che verrà rilasciato.
- 5. Il Comune potrà facoltativamente eseguire direttamente la costruzione delle opere di compensazione in sostituzione e a spese del Proponente qualora quest'ultimi non abbia dato tempestiva esecuzione alle opere ed il Comune abbia già provveduto a metterlo in mora con un preavviso di almeno novanta giorni; il Comune potrà in tal caso rivalersi nei confronti del Proponenti nelle forme previste dalla legge.
- 6. Contestulamente alla richiesta del primo Permesso di Costruire relativo ad un comparto interno al SUE il Proponente dovrà presentare in allegato allo stesso Permesso di Costruire un cronoprogramma degli interventi delle opere di compensazione del SUE, avente valore prescrittivo. Il valore delle opere individuate come previsto dal secondo comma del presente articolo e che verrano direttamente realizzate dal Proponente entro il 31.12.2012 sarà scomputato dalla cifra di cui al primo comma del presente articolo.

 La restante parte pari a €.280.000,00 (duecentottantamila/00) dovrà essere vresata dal Proponente su richiesta del Comune entro il 30 giungno 2012 e verrà utilizzata per la realizzazione delle piste ciclabili di Via Faldella e del progetto "Dal Po al Monterosa".
- 7. Al termine dei lavori il Proponente dovrà presentare un computo estimativo a consuntivo degli stessi e qualora questo attesti documentatamente un importo complessivo inferiore a quello determinato secondo l'accordo in convenzione, il Proponente si obbliga a versare la differenza al Comune prima dell'accettazione dell'opera da parte del Comune stesso.
- 8. A garanzia dell'importo totale del contributo da versare in denaro di cui al comma 6 del presente articolo il Proponente ha presentato alla stipula della convenzione rep.n°10.293 del 07 aprile 2011 idonea fidejussione pari al 100% (cento per cento) del relativo importo.
- 9. A garanzia dell'importo totale previsto per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 del presente articolo il Proponente ha presentato alla stipula della convenzione rep.n°10.293 del 07 aprile 2011 idonea fidejussione pari al 150% (centocinquanta per cento) del relativo importo.

10. Gli oneri di compensazione previsti dal SUE originale sono stati versati, così come le opere di compensazione sono state completate, tranne il Rimboschimento delle aree comunali, in quanto oggetto di tavolo tecnico con gli Organi Sovraordinati. Dal sopracitato tavolo tecnico è emersa la necessità di presentare un progetto per la realizzazione delle opere a verde (Rimboschimento delle aree comunali). Il quadro economico risultante dalla progettazione richiesta ammonta a €.225.00,00. Allo stesso tempo l'Amministrazione Comunale in carica ha optato, a seguito di eventi, incombenze e opportunità di destinare parte della somma prevista per la realizzazione dell'opera a:

- collaudo amministrativo dei lavori ineretni alla realizzazione delle due rotonde sulle SP 31bis e 37. Costo della prestazione €.2.727,92;
- sostituzione lampade illuminazione publica rotonda sulla SP37 a seguito di danno atmosferico. Costo della prestazione €.6.160,00;
- redazione progetto preliminare per la costruzione di difese arginali per la messa in sicurezza delle frazione ad est del capoluogo. Costo della prestazione €.26.112,08
 La somma rimanente, pari a €.190.000,00 deve essere destinata,
 - secondo quanto disposto dall'Amministrazione Comunale, per il rifacimento del Viale Po (la realizzazione di tale opera dovrà essere terminata entro il 30.06.2018).
- 11. Il Proponente dovrà, prima dell'inizio delle opere di cui al presente articolo, depositare il progetto esecutivo completo degli elaborati precisati dal D.lgs 163/2006 s.m.i a firma di tecnici specializzati.
- 12. I lavori saranno progettati ed eseguiti a cura e spese del Proponente sotto la sorveglianza di tecnico abilitato alla direzione dei lavori e sotto la vigilanza dell'Ufficio Tecnico del Comune.
- 13. Il Comune potrà facoltativamente eseguire direttamente la costruzione delle opere di compensazione in sostituzione e a spese del Proponente qualora quest'ultimi non abbia dato tempestiva esecuzione alle opere ed il Comune abbia già provveduto a metterlo in mora con un preavviso di almeno novanta giorni; il Comune potrà in tal caso rivalersi nei confronti del Proponente nelle forme previste dalla legge.

Art. 13 Prestazione delle garanzie finanziarie

1. Il Proponente, prima della firma della presente convenzione, presta fideiussioni bancarie o assicurative, presso la Tesoreria comunale a titolo di garanzia per il completo e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione.

- 2. L'importo totale delle fidejussioni è stabilito nella misura minima di €. 6.112.166,87. **225.00.00.**
- 3. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, co. 2, codice civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune
- 4. La garanzia è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura del Proponente, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione.
- 5. Qualora vi sia un inadempimento seguito da inottemperanza alla conseguente diffida, contenente gli addebiti specificatamente motivati e la fissazione di un termine non inferiore a novanta giorni per consentirne la regolarizzazione, il Proponente, con rinuncia ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale, autorizza nel modo più ampio il Comune ad incamerare la cauzione suddetta. In tale evenienza il Proponente dovrà presentare una nuova garanzia finanziaria di pari importo eventualmente rivalutato.
- 6. Il Proponente potrà chiedere al Comune lo svincolo delle garanzie prestate all'esito del collaudo positivo delle opere.

Art. 14 Oneri e spese accessorie all'atto

- 1. Il Proponente assume a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione.
- 2. Il Proponente si assume tutte le spese per le consulenze legali e tecniche che l'Amministrazione comunale dovrà sostenere, oltre che per gli incarichi già affidati alla data di presentazione della bozza della presente convenzione.
- 3. Il Proponente si impegna inoltre a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo, le spese sostenute per la pubblicità legale del Piano Esecutivo Convenzionato Produttivo.
- 4. Il Proponente si riserva di richiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla vigente legislazione in quanto trattasi di atti resi per l'esecuzione del P.R.G.C. del Comune di Crescentino.
- 5. Il Proponente dichiara di rinunciare espressamente ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale che potesse richiedere in dipendenza della presente convenzione ed autorizza a trascrivere a propria cura e spese il presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Vercelli affinché siano note a terzi le obbligazioni qui assunte.
- Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui alla presente convenzione, sono fatte in esecuzione del P.R.G.C.

Art. 15 Agibilita'

1. Resta stabilito, anche convenzionalmente per quanto riguarda i singoli comparti, che il

Comune di Crescentino rilascerà esclusivamente certificati di agibilità parziali all'avvenuto accertamento del corretto e integrale adempimento da parte del Proponente di tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione e, comunque, a seguito dell'approvazione del collaudo delle opere di mitigazione e compensazione previste dal S.U.E. e, se realizzate a scomputo, delle opere di urbanizzazione primaria/secondaria e indotta.

Art. 16 Riferimenti normativi

 Per la disciplina di quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti sia generali che comunali in vigore ed in particolare alla Legge Urbanistica 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni, alla Legge n. 10/77, ed alla Legge Regionale n. 56/77 e successive modificazioni, al D.P.R. 380/01 e s.m. e i., al D.Lgs 163/06 e relativi regolamenti attuativi, nonchè al D. Lsg 81/08 e loro s.m. e i.

Art.17 Prescrizioni

La Società ILVO srl e IBP spa, come sopra rappresentate, proprietarie dei terreni siti in Crescentino contraddistinti al catasto terreni ai mappali n°305 (trecentocinque) - 352 (trecentocinguantadue) - 353 (trecentocinguantatre) e 355 (trecentocinguantacingue). tutti del foglio n°18 (diciotto) e soggetti attuatori del Piano Esecutivo Convenzionato Produttivo denominato "Prc13 - AREA TEKSID", visto il comma 10 dell'art.23 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRGC, il quale recita come segue :"nelle aree interne alle classi IIIA e IIIB tutti gli interventi oltre al restauro e risanamento conservativo sono ammessi se verificati da indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Inoltre è necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore così come prevista all'art.18, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con deliberazione n°18 del 26 aprile 2001", con la sottoscrizione della presente appendice alla Convenzione Urbanistica rep.n°10.293 del 07 aprile 2011, rendono di par loro anche la predetta dichiarazione liberatoria e specificatamente dichiarano :- " che la Pubblica Amministrazione del Comune di Crescentino è esclusa ed esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali e futuri danni, a cose e persone, comunque derivanti dal dissesto idrogeologico. Le predette responsabilità sono esclusivamente imputabili ai soggetti attuatori degli interventi edilizi, e agli eventuali successori e aventi causa a qualsivoglia titolo".